



Novità normative in tema di diritto di famiglia: informazioni utili per il pediatra, referente prezioso per i genitori “nell’interesse esclusivo del minore”

Augusta Tognoni

Magistrato

Interessanti sono le novità in tema di separazione e divorzio introdotte dalla legge n. 162/2014.

La legge 10/11/2014 n. 162 (di conversione con modifiche del d.l. 132/2014) prevede nell’ottica della “degiurisdizionalizzazione” del contenzioso civile – due procedure speciali per raggiungere con accesso a metodi alternativi una soluzione consensuale che consente di risolvere le controversie che riguardano la separazione fra i coniugi, il divorzio e la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio: la “negoziata assistita” (art. 6) e “l’accordo” dinanzi al Sindaco quale ufficiale dello stato civile (art. 12).

Il procedimento di “negoziata assistita” da avvocati (un avvocato per ogni parte) ha inizio con la sottoscrizione della “convenzione di negoziazione” redatta in forma scritta a pena di nullità e deve contenere la previsione di un termine non inferiore a 30 giorni e non superiore a tre mesi entro il quale concludere l’accordo.

Nella redazione della “convenzione” è importante il ruolo dei due avvocati, che devono favorire la conciliazione tra i coniugi tutelando i diritti degli stessi, con particolare sensibilità i diritti dei figli.

L’accordo sottoscritto dalle parti, se la coppia è senza figli, diviene efficace con il nulla-osta del Pubblico Ministero che ne verifica la regolarità.

Al fine di rafforzare la tutela dei soggetti deboli, se la coppia ha figli minori, maggiorenni non autosufficienti economicamente, portatori di handicap o incapaci, l’accordo raggiunto deve essere trasmesso entro 10 giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale lo autorizza, ove ritenga che esso risponda all’interesse dei figli; in caso contrario lo trasmette entro 5 giorni al Presidente del Tribunale perché fissi entro i successivi 30 giorni la comparizione delle parti e provveda senza ritardo.

L’avvocato trasmette copia dell’accordo, con le richieste autorizzazioni, all’ufficiale dello stato civile che lo annota negli atti

di nascita dei coniugi e nell’atto di matrimonio. È bene sottolineare che l’accordo raggiunto a seguito della “convenzione di negoziazione assistita” produce gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono le cause di separazione, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio.

Separazione consensuale e divorzio congiunto dinanzi all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza di uno dei coniugi o presso cui è trascritto l’atto di matrimonio

I coniugi possono concludere un accordo di separazione o di divorzio alle condizioni da essi stessi concordate con l’assistenza facoltativa di un avvocato.

La procedura è semplice, rapida, esclude i costi dell’assistenza di un avvocato, ma è preclusa alle coppie con figli minori, maggiorenni non economicamente autosufficienti, portatori di handicap o incapaci.

L’ufficiale di stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente la dichiarazione di volontà di separarsi o di divorziare alle condizioni concordate e le invita a comparire per la conferma dell’accordo per una data successiva non inferiore a 30 giorni; intervallo di tempo necessario all’ufficiale per svolgere i controlli ritenuti utili in relazione alle dichiarazioni rese dagli interessati.

La mancata comparizione delle parti equivale a mancata conferma dell’accordo di separazione o divorzio; in caso di successiva comparizione l’ufficiale redige la conferma dell’accordo.

L’accordo concluso dinanzi all’ufficiale di stato civile produce gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziali di separazione o divorzio.

La legge 6/5/2015 n. 55 (cd. “divorzio breve”) si inserisce nel quadro delle misure previste per accelerare i procedimenti di separazione e di divorzio, introdotte dalla legge n. 162/2014 (negoziata assistita e accordo di separazione o di divorzio

conclusi dinanzi all’ufficiale di stato civile), con la considerazione che “la riduzione del termine necessario per procedere allo scioglimento del vincolo matrimoniale può incentivare gli accordi tra le parti tenendo conto dell’esigenza di garantire un rapporto non conflittuale tra i coniugi anche in considerazione degli interessi dei figli” (verbale dei lavori parlamentari).

La legge modifica la scansione temporale tra separazione e divorzio: in caso di separazione giudiziale riduce da tre anni a dodici mesi il periodo di separazione ininterrotta tra i coniugi che legittima la domanda di divorzio; in caso di separazione consensuale il periodo per proporre la domanda di divorzio è ridotto a sei mesi.

Gli obiettivi della legge sono chiari: assicurare un più rapido accesso alla definizione degli “status” conseguenti alla crisi matrimoniale, in particolare allo scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio; favorire il raggiungimento di un’intesa globale sulle condizioni che devono regolamentare i rapporti tra le parti e con i figli; garantire un rapporto meno conflittuale tra i genitori nell’interesse dei figli; ridurre il numero delle cause, i tempi e i costi per la definizione complessiva del rapporto tra i coniugi.

Fondo di solidarietà per il coniuge separato “in stato di bisogno”

La legge di stabilità 2016 ha istituito in via sperimentale il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge separato, che non è in grado di provvedere “da solo” al mantenimento proprio e dei figli conviventi minori, maggiorenni portatori di handicap o incapaci, in caso di inadempimento del coniuge obbligato al versamento dell’assegno quantificato in via giudiziale.

Lo “stato di bisogno” si configura come la mancanza o insufficienza di mezzi utili ad assolvere le necessità primarie della vita: alimenti, vestiario, abitazione.

La domanda per ottenere l’anticipazione

della somma indicata nell'assegno di mantenimento -non versata dal coniuge obbligato-, redatta su carta semplice, può essere presentata dalla parte personalmente, senza l'assistenza di un avvocato, nella cancelleria del Tribunale del luogo di residenza. Il presidente del Tribunale o il giudice delegato, ritenuta la sussistenza dei presupposti dello "stato di bisogno", trasmette la domanda al Ministero della Giustizia; in caso contrario rigetta l'istanza con decreto non impugnabile.

Lo Stato -il Ministero della Giustizia- anticipa l'importo dell'assegno di mantenimento quantificato con sentenza o con provvedimento presidenziale o verbale di separazione consensuale non pagato dal coniuge obbligato al coniuge beneficiario "in stato di bisogno". Lo Stato si fa poi carico di recuperare il credito nei confronti del coniuge inadempiente.

Non può avere accesso al Fondo chi ha già ottenuto il divorzio, chi non ha contratto matrimonio (ex conviventi), il coniuge separato, i cui figli non convivono con lui.

Il principio di bigenitorialità o genitorialità condivisa e le recenti applicazioni in materia scolastica

Il principio di bigenitorialità, già affermato nella Convenzione sui diritti del fanciullo sottoscritta a New York, il 20/11/1989, resa esecutiva in Italia con legge 176/1991, ribadito nella Convenzione di Strasburgo, nella carta di Nizza e in molti altri documenti internazionali, è stato "formalmente" introdotto in Italia con la legge n. 54/2006 che riconosce la legittima aspirazione e il diritto del bambino a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori anche in caso di separazione o di divorzio. La legge prevede come regola, in caso di separazione anche di coppie non sposate, l'affidamento dei figli ad entrambi i geni-

tori, riconoscendo all'affido esclusivo una funzione residuale di eccezione per il caso in cui l'affido condiviso possa costituire pregiudizio per il minore (cfr. artt. 337 ter, 337 quater, 337 quinquies c.c.)

L'interpretazione dei predetti articoli non è uniforme in dottrina e giurisprudenza, le diverse scuole di pensiero si contrappongono anche duramente per la regolamentazione "concreta" dei rapporti, con particolare attenzione alla frequentazione genitore non collocatario-figlio, scelte scolastiche, di salute e di educazione. In ambito scolastico si è rilevata la necessità di consentire al genitore non collocatario di essere informato, di partecipare e di essere presente nella vita scolastica del figlio.

Lacuna colmata dalla Circolare n. 5336 del 2/9/2015 del MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), che ha sancito l'attuazione dell'affido condiviso e del principio di bigenitorialità nella scuola italiana, riconoscendo che la legge 54/2006 "non ha mai trovato una totale e concreta applicazione anche nella quotidiana ordinarietà della vita sociale dei minori".

La circolare del MIUR detta le regole per gestire i rapporti tra gli istituti scolastici e il genitore separato non convivente con lo studente; invita i dirigenti scolastici a inoltrare tutte le comunicazioni didattiche, disciplinari e di qualunque altra natura al genitore separato/divorziato non convivente o non collocatario dello studente; a facilitare l'accesso alla documentazione scolastica e alle informazioni relative a tutte le attività, anche extrascolastiche; a richiedere la firma di entrambi i genitori in calce ai principali documenti (es. pagella), qualora non siano in uso tecnologie elettroniche, bensì moduli cartacei; a individuare modalità alternative al colloquio di persona con il docente o il dirigente scola-

stico, quando il genitore interessato risieda in altra città o sia impossibilitato a presenziare personalmente.

Nell'ottica dell'attuazione concreta del principio di "affido condiviso" è stato istituito il registro della bigenitorialità che consente ad entrambi i genitori di legare la propria domiciliazione a quella del proprio figlio residente nel comune e consente alla scuola e alle strutture socio-sanitarie di conoscere i riferimenti di entrambi i genitori, rendendoli partecipi delle comunicazioni che riguardano il figlio.

Iniziative da condividere, coerenti con lo spirito della legge n. 54/2006 nell'interesse del minore, per incrementare e rendere effettiva la condivisione e l'attuazione concreta del principio di bigenitorialità, alla base di un corretto sviluppo della personalità.

Conclusioni

Ritengo possa essere utile per il pediatra - referente/confidente, osservatore privilegiato nell'ambito familiare - la ricognizione degli interventi legislativi che consentono di verificare i significativi cambiamenti sociali e culturali, di cui la famiglia risulta espressione.

Le novità di fonte legislativa sono le nuove frontiere del diritto di famiglia, che mettono al centro le persone protagoniste nell'individuare i bisogni affettivi, economici, relazionali legati alla crisi familiare in un clima di fiducia e trasparenza per raggiungere soluzioni concordate.

La soluzione del conflitto fondata sulla valorizzazione del potere di autodeterminazione delle parti e sulla continuità dei loro rapporti in futuro promuove la fiducia e il rispetto reciproco, quali modelli etico-sociali nell'interesse dei figli.

✉ augustatognoni@gmail.com

Errata corrige

Nel precedente numero della rivista (2016;4:168), nella rubrica Il Punto su, l'indirizzo mail dell'autore Roberto Buzzetti è riportato in modo errato. Il corretto indirizzo dell'autore per corrispondenza è robuzze@gmail.com. Ci scusiamo con l'autore e i lettori per l'errore della tipografia.